



La riforma delle telecomunicazioni

GIORNALI TELEMATICI E LEGGI SULL'INFORMAZIONE

Nel disegno di legge di riforma delle telecomunicazioni in discussione al Senato le norme sulla stampa sono estese ai notiziari radiotelevisivi, ma non a quelli telematici. Una svista che potrebbe rivelarsi come un grave limite alla libertà di espressione sancita dalla Carta costituzionale.

di Manlio Cammarata

Registrazione o no un sito Web come testata giornalistica? Negli ultimi tempi mi è stata posta più volte questa domanda, anche alla luce delle disposizioni previste nel disegno di legge S1138 di riforma delle telecomunicazioni, in discussione al Parlamento. Cerco di fare luce su questo problema, che presenta aspetti contraddittori. Della questione mi sono già occupato sul n. 148 di MCmicrocomputer (febbraio '95), a proposito di una sentenza del Tribunale di Roma, che aveva obbligato alla registrazione una testata «telefonica». Per la telematica allora si parlava di BBS, mentre oggi il problema si pone per il Web, e quindi in termini molto più vasti.

Prima di tutto va chiarito che la questione riguarda solo i fornitori di informazioni, quelli cioè che «pubblicano» pagine Web, mentre sono certamente esclusi i fornitori di accessi. Questi ultimi offrono un servizio di telecomunicazioni, che non ha nulla a che vedere con la stampa e l'informazione in generale.

Il giornale sul WWW

Il punto di partenza è l'art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, intitolata «Disposizioni sulla

stampa». Essa prevede solo le pubblicazioni cartacee e non i giornali radiofonici, che pure allora esistevano, sicché si potrebbe dire che non si intendeva applicare quelle disposizioni al di fuori della stampa su carta: il testo (art. 1) si riferisce solo alle riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o chimico-fisici. Ma la legge 14 aprile 1975 n. 103 estende l'applicazione della 47/48 anche ai giornali radiofonici e televisivi.

Recita infatti l'art. 7: *Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.*

Viene poi la legge 6 agosto 1990 n. 223, la famigerata «legge Mammi», che all'art. 10 ripete il disposto della 103/75, e all'art. 30 richiama per le trasmissioni oscene il reato di «omesso controllo», previsto dall'art. 57 del codice penale. Sia nella legge del '57, sia in questa, si applicano le norme relative al diritto di rettifica; insomma c'è una completa equiparazione tra stampa e radio-diffusione delle informazioni.

Siamo ai giorni nostri. L'articolo 10, comma 2, del ddl S1138 dice: *Ai telegiornali e ai giornali ra-*



Che cosa dice la legge

L'art. 5 della legge n. 47 del 2 febbraio 1948 dice: *Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:*

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo o la natura della pubblicazione; [...]
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; [...]

Ed ecco il codice penale:

57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica.

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

57 bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

dio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. Il testo è uguale ai precedenti, la musica non cambia. Ma nel frattempo è cambiato il mondo, perché l'informazione on-line ha assunto un'importanza che, in qualche caso, è superiore a quella dei media tradizionali.

Il legislatore non se ne è accorto? O forse ritiene che l'informazione telematica non abbia la stessa «dignità» di quella stampata o radiotrasmissa? Può qualcuno obiettare che un notiziario sul WWW non è assimilabile a un giornale o a un'agenzia di stampa?

A mio avviso un'affermazione di questo genere è insostenibile, perché la messa in rete realizza la duplicazione delle copie e la pubblicazione, previste nella definizione di stampa o stampato contenuta nell'art. 1 della legge del '48.

Ai sensi del Codice postale (artt. 55 e 56) sono stampe periodiche quelle che si pubblicano regolarmente con un intervallo non eccedente i sei

mesi fra un numero e l'altro con lo stesso titolo, non costituiscono opere determinate e sono tali da poter durare indefinitamente, con contenuto diverso tra un numero e l'altro.

Ora non c'è dubbio che le pagine Web e le aree pubbliche «a carattere» (conferenze, newsgroup, la definizione non ha importanza) rispondono a queste caratteristiche.

Ciò significa, alla luce del buon senso, che si deve applicare l'art. 2, comma 2, della legge del '48, che stabilisce: *I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di qualsiasi genere devono recare la indicazione [...] del direttore o del vice direttore responsabile.* L'art. 5 poi prescrive: *Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria [...] una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio [...] un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nel caso in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale [...].*

Queste disposizioni sono state in parte modificate dalla Mammi, ma non nella sostanza.

Qui però si pone un problema: il direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto all'albo professionale. Come la mettiamo con i BBS e i siti Web amatoriali, che certo non si possono permettere di assoldare un giornalista in veste di direttore responsabile? Rischiano di cadere nel

reato di «stampa clandestina», previsto all'art. 16 della 47/48, che commina fino a due anni di carcere a chiunque intraprende una pubblicazione non registrata ai sensi dell'art. 5!

Il controllo del direttore responsabile

È indispensabile che il legislatore provveda subito a colmare questo vuoto: si devono estendere le disposizioni sulla stampa anche alle pubblicazioni telematiche, prevedendo anche meccanismi di protezione per le pubblicazioni minori. Una soluzione potrebbe consistere nel rendere obbligatorio l'inserimento del «sito» amatoriale all'interno di una pubblicazione registrata. Il direttore di questa sarebbe quindi automaticamente responsabile anche dei contenuti redazionali della testata «figlia».

Per esempio, il nostro Forum multimediale «La società dell'informazione», che da solo potrebbe essere considerato una «testata», è pubblicato



all'interno di MC-link, che è regolarmente registrata.

Il legislatore dovrebbe provvedere anche a delimitare la responsabilità del direttore sia per quanto riguarda l'aspetto redazionale, sia in vista dell'impossibilità di controllare preventivamente i contenuti delle informazioni messe in rete direttamente dai loro autori, informazioni che sono paragonabili alle opinioni espresse «in diretta» dagli ospiti delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Va considerato che la legge sulla stampa risale all'epoca in cui un quotidiano era composto di quattro pagine; oggi sono spesso cinquanta o più e non è pensabile che un direttore possa leggere tutto il giornale prima della pubblicazione. Il problema è stato risolto per la televisione dalla legge del '90, che prevede che al controllo possano essere delegate altre persone, mentre non vi sono disposizioni analoghe per la stampa.

La delega viene comunque accettata sulla base di altre norme, ma il problema rimane e può produrre effetti incredibili, come dimostra la nostra esperienza diretta.

Infatti il nostro direttore responsabile, Marco Marinacci, lo scorso 8 novembre è stato condannato dal Tribunale di Roma a una multa di due milioni, per aver ommesso di controllare e cestinare un annuncio economico pubblicato per scherzo da ignoti, per il quale una persona si è sentita diffamata. Su questa vicenda e sui suoi risvolti tornerò sul prossimo numero, dopo la pubblicazione della sentenza; qui devo solo porre un quesito: il controllo del direttore responsabile deve essere limitato ai contenuti redazionali, come fa supporre lo spirito della legge, o deve estendersi anche alla pubblicità e agli annunci economici? Se così fosse, tutti i direttori dei quotidiani che pubblicano annunci, più o meno mascherati, di varie specie di professionisti e professionisti del sesso, dovrebbero essere condannati per favoreggiamento della prostituzione!

In realtà la responsabilità del direttore per i contenuti della pubblicazione è legata soprattutto al tipico reato che può essere commesso per mezzo della stampa, la diffamazione, e questo è giusto. Ma qualcuno dice: allora ai notiziari telematici non conviene chiedere la registrazione, perché questo significa la responsabilità del direttore per il controllo.

Obiezione respinta: per ogni reato c'è un colpevole, e se un atto illecito viene commesso per via telematica e non c'è un direttore responsabile, ne risponde il legale rappresentante dell'organizzazione proprietaria del sito. Il che può comportare pene più pesanti di quelle previste dall'articolo 57 del codice penale, che diminuisce fino a un terzo la pena prevista per il reato stesso.

Un problema di libertà

Il meccanismo della legge sulla stampa e le previsioni del codice penale hanno una funzione precisa: garantire l'applicazione dell'art. 21 della Costituzione: *Tutti hanno diritto di manifestare li-*

beramente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

Ora il punto è questo: se una pubblicazione telematica è registrata come testata giornalistica, non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. E, soprattutto, non può essere sottoposta a sequestro se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Cioè: se attraverso una struttura telematica viene commesso un reato, per esempio un'intrusione in un sistema telematico altrui, e questa struttura non è registrata come testata giornalistica, il magistrato inquirente può disporre il sequestro e quindi il fermo dell'attività. Se invece si trova di fronte a una pubblicazione regolare, con tanto di direttore responsabile, il sequestro non può essere operato, in virtù dell'articolo 21 della Costituzione e della legge sulla stampa. La registrazione si rivela dunque come lo strumento indispensabile per esercitare il diritto fondamentale della libertà di espressione.

Si deve aggiungere un altro aspetto: il sequestro può essere esercitato *nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili*, cioè quando non siano rispettate le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 47/48. Ipotesi prevista dall'art. 16 della stessa legge, che definisce la «stampa clandestina». Due anni di galera per la maggior parte di coloro che oggi pubblicano pagine Web? È inconcepibile!

La situazione è assurda: da una parte (vedi l'articolo 10 del ddl sulla riforma delle telecomunicazioni) non si prevede l'equiparazione dell'informazione telematica a quella stampata e radiotrasmissa, e quindi si mette in pericolo la libertà di informazione sulla Rete; dall'altra, se si accetta l'estensione di fatto delle norme sulla stampa a Internet, si trasforma in «stampa clandestina» quasi tutta l'informazione telematica.

Nel momento in cui decolla la società dell'informazione, è necessario rivedere le regole dell'informazione stessa, che non possono più essere quelle del 1948. Ricordate «Fidobust» (1994!), quando un magistrato ridusse al silenzio una serie di strutture telematiche che erano collegate a un BBS accusato di traffico illecito di software? Con la stessa logica oggi si dovrebbe sequestrare tutto il World Wide Web!

È assolutamente necessario completare l'art. 10 del ddl S1138 e, nello stesso tempo, rivedere anche le norme sulla registrazione delle testate, in funzione dell'assetto dei nuovi mezzi di comunicazione. Occorre anche ridefinire i requisiti della professione giornalistica, per stabilire diritti e doveri di chi fa «giornalismo telematico». Ma di questo parleremo un'altra volta. MS